

Risposta n. 425/2021

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - società neocostituita con esercizio sociale "a cavallo" - esenzione dai versamenti IRAP ex articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], di seguito istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante, società costituita in data 1° ottobre 2019, riferisce di aver stabilito nel proprio atto costitutivo che il primo esercizio sociale sarebbe durato 15 mesi - dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020 - mentre i successivi avranno la durata ordinaria di 12 mesi e termineranno il 31 dicembre di ogni anno.

Nel presupposto di poter beneficiare della misura di sostegno introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 - che ha disposto, per i contribuenti ivi indicati, la sospensione del versamento del saldo IRAP, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, e della prima rata dell'acconto IRAP, relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 - l'istante chiede come vada individuato nel suo caso specifico (esercizio di 15 mesi) il

"periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante, interpretando i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, *«ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:*

*Limitatamente al primo esercizio 'a cavallo' (1° Ottobre 2019 - 31 dicembre 2020), è escluso dal versamento il **saldo** IRAP relativo al periodo d'imposta 1° Ottobre 2019 - 31 dicembre 2020 (in quanto in corso al 31 dicembre 2019) ordinariamente in scadenza il 30 giugno 2021;*

Con riferimento a detto primo periodo d'imposta non si rendevano dovuti acconti in assenza di un precedente periodo d'imposta cui commisurarli (secondo il metodo storico);

*Riguardo al periodo d'imposta 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, in quanto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (1° Ottobre 2019 - 31 dicembre 2020) non sarà parimenti da corrispondersi il **primo acconto IRAP** (che, in assenza dell'art. 24 del DL 34/2020, sarebbe stato da versare entro il 30 giugno 2021), mentre resteranno dovuti il secondo acconto (in scadenza il 30 novembre 2021) e il saldo (ordinariamente in scadenza il 30 giugno 2022).*

E, pertanto, di dover adottare la seguente condotta:

1. Escludere dal versamento il saldo IRAP del primo esercizio 'a cavallo' (1° Ottobre 2019 - 31 dicembre 2020);

2. Per il periodo d'imposta 2021 non sarà parimenti da corrispondersi il primo acconto IRAP».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che:

«1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 [...]; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica» con alcune eccezioni «esclusivamente ai soggetti [...] con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (19 maggio 2020, ndr)»

Considerata, in ogni caso, la *ratio* della misura volta a sostenere le imprese e i professionisti colpiti dalla crisi causata dall'emergenza epidemiologica, la disposizione in commento si applica, come nel caso di specie, anche alle attività avviate nel 2019 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che certamente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia di 250 milioni di euro *«nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»*.

Ciò detto, con la risoluzione n. 28/E del 2020, richiamata dall'istante, sono stati forniti alcuni chiarimenti con riguardo all'applicazione della suddetta norma con specifico riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare.

In proposito, è stato chiarito che *«l'articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare*

(esercizi c.d. 'a cavallo').

Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. Va ricordato, infatti, ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che, in generale:

- per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (I^ rata dell'acconto) ovvero entro il 30 novembre (II^ rata dell'acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;

- per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta' (saldo periodo precedente e I^ rata dell'acconto) e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta' (II^ rata dell'acconto).

Risulta, quindi, determinante individuare il 'periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019'».

Nel caso prospettato, il «*periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019*» è il primo esercizio sociale, che va dal 1° Ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, sicché è condivisibile la soluzione proposta dall'istante di non essere tenuto ad effettuare i versamenti in scadenza a giugno 2021 (ovvero il versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 1° Ottobre 2019 - 31 dicembre 2020 (per il quale non sono, altresì, dovuti gli acconti), e del primo acconto relativo al periodo d'imposta 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021).

Da ultimo, si ricorda che l'esenzione in oggetto dal versamento IRAP è qualificabile come aiuto di Stato e, quindi, come chiarito con la con la circolare 20 agosto 2020, n. 25, paragrafo 1.1.4, va compilato il relativo prospetto del modello dichiarativo (rigo IS201) con l'indicazione del codice aiuto generico 999.

[...]

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)